

## **Sospensione mutui in conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore verificatesi nel territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani a partire dal 23 luglio 2023**

In conseguenza dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che hanno colpito il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani a partire dal 23 luglio 2023, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nel territorio sopra indicato, nonché titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1.078 del 13 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2024.**

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

### **Principali caratteristiche della sospensione**

#### **Modalità di applicazione**

Come sopra precisato, i suddetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nel territorio colpito, nonché titolari di mutui, possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **31 maggio 2024** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

#### **Costi ed effetti della sospensione**

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

**Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

**Nel caso di sospensione della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.